

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

27 VENERDÌ
ENPAIA

Denuncia e versamento contributi. I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite M.Av. bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito www.enpaia.it; si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

IVA

Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari. Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della Ue), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi INTRASTAT relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi INTRASTAT annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro. Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e INTRA-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine anno in corso di approvazione. ●

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (INTRA-1 e/o INTRA-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli INTRA-1 rispetto ai modelli INTRA-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno.

I modelli INTRASTAT devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010 rispettivamente a pag. 65 e a pag. 80; si veda anche la circolare n. 43/E dell'Agenzia delle entrate del 6-8-2010.

Acconto per l'anno 2013. Scade il termine per l'eventuale versamento dell'acconto Iva da parte dei soggetti tenuti a tale obbligo. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2013 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2013 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2013;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2013 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2013 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito

Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;

- registrazione nell'anno 2013 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
 - essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr 633/72.
- Data la complessità del calcolo dell'acconto, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

IVA 22%

Correzione fatture emesse. Scade il termine per regolarizzare senza sanzioni le fatture emesse per i mesi di ottobre e novembre 2013 con l'erronea applicazione dell'aliquota Iva 21% anziché quella del 22% da parte dei contribuenti Iva mensili.

Con la circolare n. 32/E del 5-11-2013, che richiama quanto già espresso nella circolare n. 45/E del 12-10-2011, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la regolarizzazione si perfeziona con l'emissione, ai sensi dell'art. 26 del dpr n. 633/1972, di nota di variazione in aumento per la differenza di imposta e con il relativo versamento entro le seguenti scadenze:

- per i contribuenti con liquidazione mensile, entro il termine stabilito per il versamento dell'acconto Iva (cioè oggi), relativamente alle fatture emesse nei mesi di ottobre e novembre 2013 ed entro il termine di liquidazione annuale (16-3-2014) per le fatture emesse nel mese di dicembre;
- per i contribuenti con liquidazione trimestrale, entro il termine di liquidazione annuale (16-3-2014) per le fatture emesse nel 4° trimestre 2013.

Il versamento della maggiore imposta dovuta deve essere effettuato utilizzando i codici tributo delle liquidazioni di riferimento; sono altresì dovuti gli interessi se le scadenze sopra indicate comportano un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.

I cessionari e i committenti che hanno acquistato beni o servizi nell'esercizio della loro attività sono obbligati, entro il 30° giorno da quello della registrazione, a regolarizzare le fatture ricevute con la indicazione della minore aliquota (art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18-12-1997, n. 471).

Si veda anche l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 37/2013 a pag. 28.

29 DOMENICA
DICHIARAZIONI DEI REDDITI MODELLI UNICO 2013, IRAP 2013 E IVA 2013

Tardiva presentazione telematica. Scade il termine per presentare tardivamente in via telematica (entro 90 giorni dal termine scaduto il 30-9-2013) le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2012 modello Unico 2013, modello Irap 2013 (dal 2009 non più compreso in Unico) e modello Iva 2013 (in forma autonoma o compreso nel modello Unico 2013). La presen-

tazione con ritardo superiore a 90 giorni viene considerata omessa a tutti gli effetti pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte indicate.

L'inoltro telematico potrà avvenire direttamente via Internet previa abilitazione rilasciata dall'amministrazione finanziaria, ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti autorizzati) che) per le fatture erroneamente emesse nell'ultimo trimestre che accettano di svolgere questo servizio, ovvero tramite gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che anche quest'anno la dichiarazione Iva annuale autonoma riguarda pochi soggetti, quali, ad esempio, le società di capitali e altri soggetti Ires il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare (cooperative ortofrutticole, cantine sociali, ecc.).

Inoltre possono presentare la dichiarazione in via autonoma anche i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, oltre ai soggetti che l'hanno già presentata entro il mese di febbraio 2013 per evitare di dover presentare anche la comunicazione annuale dati Iva come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 1/E del 25-1-2011.

La tardiva presentazione dei modelli Unico 2013, Irap 2013 e Iva 2013 comporta l'applicazione della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo arrotondato per troncamento dei decimali della normale sanzione di 258 euro) per ogni tipo di dichiarazione contenuta nell'Unico 2013 (redditi, Iva, ecc.) e per i modelli Irap 2013 e Iva 2013.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e alla breve guida alle principali novità di Unico 2013 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 19/2013 a pag. 28 e seguente, nella quale si ricorda agli abbonati la possibilità di scaricare il pdf «Guida a Unico 2013» collegandosi a www.informatoreagrario.it/mioAccount.

30 LUNEDÌ REGISTRO

Contratti di locazione e affitto. Scade il termine per effettuare la registrazione, con versamento della relativa imposta, dei contratti di affitto e locazione di immobili che decorrono dal 1° dicembre. Per i contratti di locazione già registrati si deve versare l'imposta relativa all'annualità successiva che decorre dal 1° dicembre. I contratti di affitto di fondi rustici stipulati nel corso del 2013 possono essere registrati cumulativamente entro il mese di febbraio 2014.

Dal 28-1-2009 i contribuenti registrati a

COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

BENI AI SOCI, INVIO DATI FINO AL 31-1-2014

Sono validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014 della comunicazione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore e ai finanziamenti all'impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell'imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. En-

tro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

L'Agenzia viene così incontro alle difficoltà rappresentate dai contribuenti tenuti a questi adempimenti, la cui scadenza ordinaria è prevista per il prossimo 12 dicembre, per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012. **Pa.M.**

Fisconline, in possesso quindi del codice pin, possono effettuare la registrazione e il pagamento direttamente online collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it. Tale modalità è invece obbligatoria per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era 100) come previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazione nella legge n. 44 del 26-4-2012 (Supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28-4-2012)

Tra le altre, si ricorda che:

- l'aliquota per le locazioni urbane da parte di privati è pari al 2%, mentre quella per gli affitti di fondi rustici (terreni ed eventuali fabbricati rurali) è dello 0,50% calcolata sul canone dovuto per l'intera durata del contratto;
- per le locazioni di fabbricati strumentali effettuate da soggetti Iva a partire dal 4-7-2006 (sia nel caso di esenzione Iva che di imponibilità) è dovuta l'aliquota dell'1% disposta con l'art. 35 del decreto legge n. 223 del 4-7-2006 convertito con modificazioni nella legge n. 248 del 4-8-2006 (Supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11-8-2006);
- l'imposta dovuta non può essere inferiore alla misura fissa di 67 euro, salvo per le annualità successive alla prima;
- dall'1-7-2010 la richiesta di registrazione (modello 69) dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (quindi anche dei terreni) deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili; per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati all'1-7-2010 si deve presentare alla competente Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dalla data di versamento dell'imposta dovuta, il nuovo modello 69 per comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga;
- l'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 30-12-2004, prescrive che i contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità im-

mobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrono i presupposti non sono registrati;

- per i nuovi contratti di locazione che decorrono dal 4-8-2013 è obbligatorio, pena la nullità degli stessi, predisporre e allegare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape) dell'immobile, come previsto all'art. 6, comma 3-bis, inserito in sede di conversione in legge n. 90 del 3-8-2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3-8-2013) del decreto legge n. 63 del 4-6-2013.

Per quanto riguarda i contratti di locazione con canone concordato si vedano le novità apportate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14-7-2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12-11-2004.

Per i contratti di locazione a uso abitativo di breve durata si veda il decreto ministeriale 10-3-2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24-5-2006) in vigore dall'8-6-2006.

Una rilevante novità introdotta nel 2011 è la possibilità di optare per il regime della cedolare secca relativamente ai canoni di locazione dei fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze, senza il pagamento dell'imposta di registro e dell'eventuale imposta di bollo. Per le modalità operative si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 26/E dell'1-6-2011, 20/E del 4-6-2012 e 47/E del 20-12-2012, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it segnalando in particolare che:

- i nuovi contratti di locazione devono essere registrati, di norma, in via telematica con il modello Siria, ovvero presso qualsiasi Agenzia delle entrate con il nuovo modello 69;
- le proroghe e i rinnovi vanno segnalati con la presentazione del suddetto modello 69;
- per i contratti in corso non è dovuta l'imposta di registro annuale.

È opportuno precisare che per le situazioni evidenziate l'opzione per la cedolare secca deve, di norma, essere preventivamente comunicata agli inquilini con lettera raccomandata non a mano, come

meglio specificato nelle sopra richiamate circolari n. 26/E, 20/E e 47/E, alle quali si rimanda per molte altre informazioni in merito alla nuova tassazione in base alla cedolare secca.

31 MARTEDÌ QUOTE LATTE

Trasmissione telematica dei dati di raccolta del latte mensili. I primi acquirenti di latte (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono provvedere entro oggi a trasmettere telematicamente all'Agea, attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (Sian), i dati relativi ai registri di raccolta del latte con riferimento al mese precedente; tali dati possono essere rettificati entro i venti giorni successivi.

Si vedano al riguardo i due decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 e 31-7-2003 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8-8-2003) emanati in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 49 del 28-3-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31-3-2003), convertito con modificazioni nella legge n. 119 del 30-5-2003 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30-5-2003), che ha riformato la normativa in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Si vedano anche la circolare Agea n. 7193 del 21-11-2003 e il decreto legge n. 5 del 10-2-2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9-4-2009 (pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11-4-2009), nel quale sono state inserite nuove disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario, oltre ai molti articoli fin qui pubblicati.

EREDI CONTRIBUENTI DECEDUTI DALL'1-3-2013

Presentazione dichiarazione dei redditi modello Unico 2013 e dichiarazione Imu. Per le persone decedute successivamente al 28-2-2013 gli eredi possono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'Imu entro sei mesi dalla normale scadenza dopo avere effettuato gli eventuali versamenti delle imposte e dei tributi dovuti dal *de cuius* a saldo per l'anno 2012. Pertanto gli eredi hanno tempo fino ad oggi per presentare la dichiarazione Imu per alcune variazioni che riguardano gli immobili posseduti nel 2012 dal *de cuius* e la dichiarazione dei redditi del *de cuius* con il modello Unico 2013 tramite gli uffici postali. Chi si avvale della trasmissione telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, ha tempo fino al 31 marzo 2014. Si ricorda che se la persona deceduta aveva presentato nel 2012 il modello 730 per l'anno d'imposta 2011 dal quale risultava un credito non rimborsato dal sostituto d'imposta (datore

di lavoro o ente previdenziale), gli eredi possono recuperare tale credito nel modello Unico 2013 presentato per conto del *de cuius*.

CARBURANTI AGEVOLATI

Ultimo prelievo. Entro oggi è possibile prelevare i carburanti agevolati per le macchine agricole assegnati per il 2013 dal locale Ufficio Uma (Utenti macchine agricole) sulla base della richiesta inoltrata, di norma, tramite i Caa (Centri di assistenza agricola).

Per ulteriori chiarimenti si consiglia comunque di rivolgersi alla propria organizzazione sindacale di categoria.

APICOLTURA

Denuncia variazione apiari e alveari. Chiunque detiene apiari e alveari è tenuto entro oggi a denunciare, anche tramite le associazioni degli apicoltori, le variazioni verificatesi nell'anno in corso nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura pari almeno al 10% in più o in meno rispetto a quanto già denunciato.

La denuncia va presentata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente; chi inizia l'attività di apicoltore è tenuto a darne comunicazione sempre al servizio veterinario dell'Asl competente.

La mancata presentazione della denuncia o della comunicazione comporta l'impossibilità di beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Si veda sull'argomento la legge n. 313 del 24-12-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31-12-2004) che ha disciplinato l'esercizio dell'attività di apicoltura.

CAVALLI DA CORSA

Termine per l'iscrizione nell'elenco dell'Unire. I proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa regolarmente impiegati durante l'anno in gare ippiche organizzate dall'Unire (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) devono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto dall'Unione al fine di poter applicare sui premi incassati l'Iva del 10% a partire dall'1-1-2014.

Tale facoltà è stata introdotta con l'articolo 44 della legge n. 342 del 21-11-2000 collegata alla Finanziaria 2000 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25-11-2000); si veda anche la circolare del Ministero delle finanze n. 207/E del 16-11-2000 al punto 2.1.4.

LIBRO DEGLI INVENTARI

Redazione e sottoscrizione. I contribuenti che sono tenuti alla redazione e alla sottoscrizione del libro degli inventari devono provvedervi entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2013 è scaduto il 30-9-2013.

SCRITTURE CONTABILI MECCANOGRAFICHE

Stampa su carta. I libri contabili tenuti con sistema meccanografico sono considerati regolari se stampati su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L'adempimento riguarda pertanto i contribuenti per i quali il termine di presentazione del modello Unico 2013 è scaduto il 30-9-2013.

TRASPARENZA FISCALE

Trasmissione telematica dell'opzione.

Le società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del dpr n. 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) con esercizio coincidente con l'anno solare, soggetti all'imposta sul reddito delle società (srl, spa, sapa, cooperative), che intendono avvalersi per il triennio 2013-2015 del particolare regime di trasparenza fiscale in base agli articoli 115 e 116 del suddetto dpr n. 917/1986, devono entro oggi trasmettere all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, l'apposita comunicazione di opzione per tale regime di tassazione utilizzando il modello approvato con provvedimento della stessa Agenzia delle entrate del 4-8-2004 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20-8-2004).

Si vedano anche il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23-4-2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30-4-2004) e la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E del 22-11-2004.

IVA

Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.

I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello *Intra-12* (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario